

# UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA

## REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNPLI SICILIA

### TITOLO I – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

#### Articolo 1 - Procedure comuni

- 1.1 L'assemblea regionale è convocata con delibera del Comitato Regionale, diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 1.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.7 dello Statuto, regolarmente associate 60 giorni prima della data prevista per l'Assemblea
- 1.3 L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente in carica del Comitato Regionale UNPLI che provvede alla verifica della sua validità statutaria
- 1.4 L'Assemblea Regionale, se elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza.
- 1.5 Il verbale della Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

#### Articolo 2 – Procedure elettorali

- 2.1 L'assemblea procede alla elezione del Presidente Regionale, dei Consiglieri Regionali in numero di 18, di cui 1 eletto in seno ad ogni Assemblea provinciale, del Collegio dei Revisori e dei Provirvi in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.
- 2.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.
- 2.3 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
- 2.4 La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno un terzo delle Pro Loco aventi diritto di voto; quella a Consigliere, Revisore e Provirvo, da almeno tre Pro Loco aventi diritto di voto.
- 2.5 Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla stessa almeno trenta giorni prima della assemblea elettiva.
- 2.6 Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati.
- 2.7 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
- 2.8 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.
- 2.9 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
- 2.10 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
- 2.11 Le preferenze da esprimere nelle elezioni, non possono superare il numero dei posti da ricoprire.
- 2.12 Nel caso che vi sia un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
- 2.13 Subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Regionale insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI, che abbiano diritto di voto e che non abbiano candidati a cariche elettive.
- 2.14 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato del Presidente del Seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 2.15 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.

- 2.16 Il Collegio Regionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

## **TITOLO II – Decadenza e dimissioni**

### **Art.3 – Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente Regionale**

- 3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Regionale da convocarsi entro novanta giorni, ad eleggere il nuovo Presidente.

### **Art.4 – Decadenza o dimissioni dagli organi collegiali**

- 4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Regionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.

## **TITOLO III – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art.5 – Elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva**

- 5.1 La seduta di insediamento del Consiglio Regionale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.
- 5.2 Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.
- 5.3 Il Consiglio determina il numero di componenti della Giunta Esecutiva, nel numero massimo non superiore alla metà dei consiglieri previsto dall'at. 11.5 dello Statuto Regionale.
- 5.4 Il Consiglio su proposta del Presidente può nominare uno o due Vice Presidenti ai quali potranno essere delegate dal Presidente funzioni di rappresentanza e di coordinamento.
- 5.5 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione dei Vice Presidente e dei singoli componenti della Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.
- 5.6 Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
- 5.7 Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale, che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.
- 5.8 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 5.9 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti della Giunta Esecutiva, durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all'evento, secondo le modalità del presente Regolamento.

### **Art.6 – Elezione del Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale del Collegio dei Probiviri**

- 6.1 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.
- 6.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.
- 6.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.
- 6.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.
- 6.5 Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
- 6.6 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.
- 6.7 L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.
- 6.8 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.

- 6.9 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 6.10 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.
- 6.11 Il Collegio deve essere integralmente rinnovato nel caso in cui si verificano decadenze o dimissioni di due membri effettivi.
- 6.12 Espletata la prima surroga di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione.

#### **TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI**

##### **Art.7 - Ricorsi**

- 7.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all'articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
- 7.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell'articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.
- 7.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.
- 7.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
- 7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni, alla relativa decisione.
- 7.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza sia al Presidente Regionale che a quello Nazionale dell'UNPLI.
- 7.7 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

#### **TITOLO V – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 8 – Rimandi**

- 8.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente.

#### **TITOLO VI – NORME FINALI**

##### **Art. 9 - Abrogazione**

- 9.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

##### **Art.10 – Decadenza**

- 10.1 Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.
- 10.2 Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee inframandato per l'elezione del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Consiglio Regionale.

##### **Art. 11 – Strutture periferiche.**

- 11.1 Sono istituiti con delibera assembleare i seguenti organismi periferici:
- a) Comitati Provinciali;

- 11.2 Per le organizzazioni di cui al punto precedente valgono le disposizioni contenute nello Statuto Regionale e nel Regolamento dei comitati Provinciali dell'UNPLI Sicilia.
- 11.3 Per ogni provincia può essere costituito un Comitato, la cui scelta formale è demandata all'Assemblea generale della provincia interessata .
- 11.4 Il Comitato provinciale dipende gerarchicamente dall'UNPLI Sicilia ed ha funzioni di supporto all'azione del Comitato Regionale.
- 11.5 Il Consiglio Regionale può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, il Commissariamento dei Comitati Provinciali, nel caso di violazione degli obblighi sanciti dallo Statuto Regionale e Regolamenti, o nel caso di manifesta inattività o nel caso non siano validamente costituiti in sede di rinnovo, o nel caso di richiesta motivata sottoscritta da almeno 2/3 delle pro loco della provincia arrotondato all'unità superiore.
- 11.6 Il Commissario ad acta nominato dal Presidente Regionale dell'UNPLI, possibilmente tra i membri del Consiglio Regionale, non può rimanere in carica oltre sei mesi durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso.
- 11.7 La convocazione dell'assemblea provinciale per il rinnovo o la surroga delle cariche deve pervenire alle pro loco ed al Comitato Regionale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

#### **Art. 12 - Incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di cariche.**

12.1 Qualsiasi carica o incarico ricoperti nelle strutture dell'UNPLI Sicilia è incompatibile con cariche o incarichi politici e amministrativi, o in strutture politiche, così come sono incompatibili tra loro cariche negli organi collegiali tra parenti di 1° grado.

12.2 Non sono eleggibili a qualsiasi carica all'interno dell'UNPLI Sicilia i cittadini che abbiano subito condanne penali o gravi sanzioni disciplinari.

12.3 Nell'UNPLI Sicilia si può assumere una sola carica amministrativa per ogni sede associata.

12.4 Il detentore di una qualsiasi carica all'interno dell'UNPLI Sicilia all'atto della propria sottoscrizione a partecipare alla elezione o esercizio di una qualsiasi carica amministrativa o politica deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

#### **Art. 14 – Concessione patrocini e autorizzazioni**

14.1 Eventuali concessioni di patrocini, autorizzazioni e simili in nome dell'UNPLI devono avere preventivamente l'autorizzazione del Comitato Regionale UNPLI Sicilia.

14.2 Per tali forme di concessioni deve essere utilizzato esclusivamente il logo nazionale dell'UNPLI.

14.3 Sulla carta intestata di ogni Pro Loco affiliata deve essere apposto il logo dell'UNPLI nazionale.

14.4 E' fatto assoluto divieto di utilizzare altra forma di comunicazione e di immagine, eccetto l'eventuale logo della Pro Loco.

**Approvato nel Consiglio Regionale del Sabato 29 gennaio 2011 tenuto a Palermo.**